

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Sent. n. 579**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Anno 2004**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione,  
ha pronunciato la seguente

**R.G n. 387**

**Anno 2004**

**SENTENZA**

sul ricorso n. 387/04 della Casa Vinicola Capra s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Scanavino e Riccardo Montanaro, con elezione di domicilio in Torino, Via Del Carmine 2;

**CONTRO**

Il Comune di Novello, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall' avvocato Enrico Martinetti, con domicilio eletto in Torino Corso Cairoli 8/bis presso la dott.ssa Elena Martinetti

**PER**

l'annullamento  
*previa sospensione*

- del provvedimento di diniego della richiesta di permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso di porzione del fabbricato di proprietà del ricorrente da deposito a locale ad uso bar e ristorazione, adottato dal

Sindaco del Comune di None in data 15-12-2003;

- della proposta del responsabile del procedimento riguardante la conformità urbanistica dell'opera, richiamata nel procedimento di diniego.
- Del verbale della seduta della Commissione igienico edilizia del 28-11-2003;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il referendario Cecilia Altavista;

uditi altresì l'avv Montanaro per la società ricorrente e l'Avv Martinetti per l'Amministrazione resistente,

*Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:*

## **FATTO**

La società ricorrente, in data 21 luglio 2003, presentava istanza al Comune di Novello per il rilascio di permesso di costruire per ottenere il cambio di destinazione d'uso del locale sito nel Comune di Novello, località S.Grato, censito al catasto al foglio 1 part 344, da deposito a locale per uso bar e ristorazione. Con nota del 30-7-2003 il Comune richiedeva alla società istante di produrre ulteriore documentazione; tale documentazione veniva depositata il 13-10-2003.

Con provvedimento del 15-12-2003, notificato il 17-12-2003, il Sindaco del

Comune di Novello rigettava la richiesta di permesso di costruire.

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

- 1) incompetenza del Sindaco; violazione degli artt 13 comma 1 d.p.r. 380 del 2001 e 107 comma 3 lett f del d.lgs. 267 del 2000;
- 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art 12 d.p.r. 380 del 2001; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; difetto dei presupposti; illogicità, ingiustizia grave e manifesta;
- 3) violazione e falsa applicazione dell'art 5 comma 3 e 20 commi 3 e 5 d.p.r. 380 del 2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per carenza assoluta di motivazione;
- 4) eccesso di potere per difetto di motivazione, per illogicità, per ingiustizia grave e manifesta. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguentemente travisamento. Ulteriore eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
- 5) violazione dei principi generali in materia di convocazione e di attività degli organi collegiali; violazione del principio del giusto procedimento e del giusto provvedimento; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.

Alla Camera di Consiglio del 24-3-2004 il ricorso veniva ritenuto per la decisione immediata.

### **DIRITTO**

Il Collegio ritiene di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell'art 3 della legge 21 luglio del 2000 n° 205, attesa la ritualità delle notifiche dell'atto introduttivo del giudizio e la completezza dell'istruttoria.

Con il primo motivo di ricorso si sostiene l'incompetenza del Sindaco ad adottare il provvedimento impugnato.

Tale motivo di ricorso è infondato.

L'art 53 comma 23 della legge 388 del 23-12-2000 ha previsto che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possano adottare disposizioni regolamentari

organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. Nel caso di specie, il Sindaco del Comune di Novello ha adottato un decreto, in data 28-12-2001, con cui si è attribuito le competenze di responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art 15 del regolamento Comunale.

Non essendo stato formulato alcun profilo di censura avverso tale atto del Sindaco del 28-12-2002, il provvedimento impugnato si deve ritenere emesso da organo competente.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art 12 del d.p.r. 380 del 2001 in quanto l'Amministrazione non avrebbe rilasciato il permesso di costruire pure in presenza della conformità urbanistico edilizia dell'opera.

Tale profilo di censura è fondato .

L'art 12 del d.p.r.380 prevede che il permesso di costruire sia rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

L'Amministrazione non ha affermato che il progetto di ampliamento fosse in contrasto con gli standard urbanistici, ma che trattandosi di cambio di destinazione ad uso commerciale si dovesse accertare la sicurezza dei locali.

E' pacifico l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il rilascio di una concessione edilizia con destinazione commerciale non ha alcun riflesso sull'attività commerciale, in quanto solo gli interessi edilizi possono essere considerati nell'esercizio di un potere che investe l'attività costruttiva, onde va considerato illegittimo il diniego di concessione edilizia preordinato non tanto al controllo sotto il profilo edilizio, quanto ad impedire lo svolgimento di attività economica(cfr. C.d.S., V, 30.10.1997, n.1221; cfr. anche TAR Toscana, III,

18.12.2001, n.2036, secondo cui deve considerarsi illegittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia per cambio di destinazione d'uso, basato su argomentazioni attinenti non alla conformità urbanistico-edilizia, ma su argomentazioni attinenti a ragioni di tutela di ulteriori diversi interessi; cfr., ancora, in termini, TAR Lazio, II, 10.4.2001, n. 3092; C.d.S., V, 29.11.1994, n.1425 e VI, 22.1.1994, n.35; cfr anche di recente Tar Lazio 10489/03, per cui la concessione edilizia viene rilasciata in conformità alle previsioni degli strumenti urbanisti e dei regolamenti edilizi, e la stessa non può essere negata per ragioni attinenti ad interessi estranei a quelli urbanistico- edilizi, quali quelli strettamente commerciali) .

Nel caso di specie il provvedimento comunale , a sostegno del diniego, adduce la mancanza del parere dei Vigili del Fuoco in ordine alla sicurezza dei locali in relazione alla concreta attività che si sarebbe installata nel locale; tale verifiche invece, devono assumere rilevanza solo nel momento in cui l'Amministrazione viene chiamata a pronunciarsi sulla successiva richiesta di autorizzazione ad esercitare nel locale una determinata attività commerciale.

Pertanto il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato.

L'annullamento per tale motivo di ricorso rende superfluo l'esame delle ulteriori censure.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte , prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2004.

Con l'intervento dei signori magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala, Presidente

Roberta Vigotti Consigliere

Cecilia Altavista ref. est.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

f.to A. Gomez de Ayala

F.to C. ALTAVISTA

Firmato il Direttore di segreteria: M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 5 aprile 2004

Firmato il Direttore di segreteria: M. Luisa Cerrato Soave